



*Banca Cesare Ponti*  
Gruppo Banca Carige

**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA  
AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA  
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

**DR2**  
1/4

**Condizioni valide al 01/11/2009**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Forma giuridica: Società per Azioni - Sede legale: Piazza Duomo, 19 - 20121 Milano - Tel. 0272277.1 - Fax 028900332 - C.P. 948 Milano - Internet: <http://www.bancaponti.it> - E-mail [info@bancaponti.it](mailto:info@bancaponti.it) - Cod. SWIFT Bceptmm - Banca iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 1170 — facente parte del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 - Codice ABI 3084 - Iscrizione Registro delle Imprese n.18903 e Codice Fiscale n. 00714560158 - Capitale sociale € 14.600.000. i.v. - Riserve € 2.430.843,78 - Sovrapprezzo di emissione € 10.400.000 Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - Ultimo Rating disponibile rilasciato alla Capogruppo dalle principali agenzie: Moody's Investor Service "A2"; Standard & Poor's "A-"; Fitch - IBCA "A"

**Informazioni ai clienti:** numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 – sabato dalle 8.00 alle 14.00) – email: [internet.banking@bancaponti.it](mailto:internet.banking@bancaponti.it)

**Servizio Telefonico ed Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito:** numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 – sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 037 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

**Rapporti con Azionisti Carige:** numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)

**RENDIMENTO REALE**

**CARATTERISTICHE**

Si tratta di un contratto mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero, non rappresentato da libretto). Sulle somme depositate viene riconosciuta al cliente una remunerazione in forma di corresponsione di interessi: per un primo periodo di tempo predefinito (espresso in giorni), a tasso fisso garantito (non modificabile) e, successivamente, a un tasso inferiore.

**RISCHI**

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità;
- rischio di controparte: è prevista una copertura nei limiti di importo di € 103.291,38 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti da deposito, per effetto dell'adesione della Banca al sistema di garanzia dei depositi sopra riportato. La garanzia non opera per i libretti al portatore: il rimborso del capitale è garantito dal patrimonio della Banca.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

**TASSI APPLICATI AL SERVIZIO**

**Tasso creditore nominale annuo lordo :** per 180 gg. dall'apertura 1,00%, dal 181° gg. 0,50%;

**Tasso annuo al netto della ritenuta fiscale:** 0,730% per i primi 180 giorni, successivamente 0,365%.

**Calcolo interessi:** anno civile;

**Capitalizzazione:** ogni 180 gg.;

**Versamento minimo iniziale:** € 15.000,00;

**Giacenza minima:** € 15.000,00;

**COMMISSIONI APPLICATE AL SERVIZIO**

**Imposta di bollo sul contratto:** € 14,62 a carico della Banca salvo estinzione del rapporto antecedente alla prima capitalizzazione;

**Imposta di bollo sulla comunicazione periodica:** a carico della Banca;

**Spese di capitalizzazione:** esente;

**Spese liquidazione:** esente;

**Spese per comunicazioni al cliente:** esente.

**VALUTE APPLICATE AL SERVIZIO**

**Operazioni di versamento:**

- **Contante:** in giornata;
- **Assegni bancari tratti sullo sportello operante:** in giornata;
- **Assegni circolari Carige:** in giornata;
- **Assegni Carige altra dipendenza o altre banche del Gruppo:** 3 gg. lav. succ.;
- **Assegni circolari altre banche:** 1 gg. lav. succ.;
- **Assegni bancari su piazza:** 3 gg. lav. succ.;
- **Assegni bancari fuori piazza:** 3 gg. lav. succ.;
- **Vaglia e assegni PP.TT.:** 3 gg. lav. succ.;

**Operazioni di prelevamento:** in giornata.



Banca Cesare Ponti  
Gruppo Banca Carige

**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA  
AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA  
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

**DR2**  
2/4

**Condizioni valide al 01/11/2009**

## **ESTRATTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Versamento degli assegni L'importo degli assegni Bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e viene computato ai fini del calcolo degli interessi solo dopo che la Banca abbia avuto esito dell'avvenuto pagamento da parte della banca trattaria.

Prova delle operazioni eseguite - Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto che la prova, delle operazioni eseguite e delle disposizioni impartite, sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca.

Mancata movimentazione del deposito Qualora il deposito non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 258,23, la Banca può cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del deposito e di inviare la comunicazione periodica ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

Durata del contratto e recesso Il contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di cinque giorni, dal contratto. Ove il Cliente receda dal contratto prima della prima capitalizzazione periodica, in deroga a quanto specificato nel preambolo, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'imposta di bollo saranno a suo esclusivo carico.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela Qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 C.C., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità di esecuzione medesima.

Invio di corrispondenza Viene effettuato con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal Cliente.

Revoche e modifiche delle facoltà di rappresentanza Non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione per iscritto e non siano trascorsi comunque 7 giorni lavorativi dalla data di effettiva ricezione della stessa.

Cointestazione Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni relative al rapporto stesso, anche se relative alla sua estinzione, potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. Nel caso di conto corrente cointestato a due coniugi, in deroga all'art. 190 C.C., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatori. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del rapporto, ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto medesimo. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatorio, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato. Nei casi di cui sopra però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Compensazione Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre Dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di Legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 C.C., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in alcun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca darà prontamente comunicazione scritta al Cliente.

Determinazione e modifica delle condizioni economiche e contrattuali La Banca si riserva la facoltà di modificare i prezzi, i tassi e le altre condizioni (economiche e normative) dei singoli rapporti non a tempo determinato, posti in essere con il Cliente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118, del D.Lvo n. 385/1993, effettuando comunicazione al Cliente delle variazioni suddette nei modi e nei termini di preavviso previsti e fermo restando che, entro i termini previsti, il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Con riferimento alle restanti pattuizioni non economiche, in caso di comprovate esigenze di urgenza (motivi di sicurezza, adeguamento a disposizioni legislative, ecc.), la Banca potrà procedere alla modifica senza rispettare il predetto termine di preavviso, fermo restando l'obbligo di tempestiva comunicazione al Cliente, che avrà comunque diritto di recedere dal rapporto nei termini fissati dal citato Decreto.

Foro competente Qualora il Cliente non sia soggetto consumatore ai sensi dell'art. 1469 – bis C.C., per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti fra gli stessi in essere, il foro competente è esclusivamente quello in cui ha sede legale la Banca. E' lasciata tuttavia alla sola Banca la facoltà di adire anche l'Autorità giudiziaria del luogo ove trovasi la dipendenza della Banca stessa presso la quale è costituito il rapporto.

## Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto – Piazza Duomo n. 19 – 20121 Milano; e.mail [controllo.rischi@bancaponti.it](mailto:controllo.rischi@bancaponti.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, che mette a disposizione, come strumenti di tutela, l'Ombudsman – Giurì Bancario (con competenza residuale per le materie per le quali non è consentito il ricorso all'ABF) e il Conciliatore.

### 1) OMBUDSMAN-GIURÌ BANCARIO

**IL SERVIZIO OFFRE UNA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL GIUDICE) CHE SI CONCLUDE CON UNA DECISIONE EMESSA DA UN COLLEGIO GIUDICANTE. IL REGOLAMENTO DELLA**

**PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.**

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'*Ombudsman - Giurì Bancario*.

**Ogni Cliente** può rivolgersi all'**Ufficio Reclami** della banca (ubicato in Via Cassa di Risparmio 15, 16123 Genova), **entro due anni** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, o inoltrato in via informatica; la banca mette a disposizione anche moduli standardizzati.

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo stesso.

Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all'*Ombudsman - Giurì Bancario*, Organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: **VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 54, 00186, ROMA.**

Il ricorso all'*Ombudsman - Giurì Bancario* va presentato **entro un anno** dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman – Giurì bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.

Le **controversie** per cui è competente l'Ombudsman – Giurì bancario sono quelle per le quali si richiede un danno fino a **€50.000** (prescindendo dall'importo dell'operazione).

La decisione viene adottata entro 90 giorni (il termine può essere prolungato in caso di richiesta di ulteriore documentazione) dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la banca e non per il cliente.

Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman – Giurì bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione.

### 2) CONCILIAZIONE

**IL SERVIZIO CONSISTE IN UNA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL GIUDICE, IL CUI REGOLAMENTO È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA. IL REGOLAMENTO È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.**

La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Le procedure di conciliazione – che si concludono entro termini prestabiliti – possono essere di due tipi:

- a. previste dalla legge che ha riformato il processo societario (D.Lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all'art. 1 del richiamato D. Lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito – ai sensi di legge – un "organismo di conciliazione" che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l'iscrizione nel Registro di detti "organismi" tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale – una volta omologato dal Tribunale – ha valore di titolo esecutivo;



*Banca Cesare Ponti*  
Gruppo Banca Carige

**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA  
CLIENTELA AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA  
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI  
BANCARI E FINANZIARI**

**DR2**  
4/4

Condizioni valide al 01/11/2009

b. informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione – che non è assoggettata alle previsioni del D.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici – si tenta di risolvere la **controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l'efficacia di un contratto.**

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

**LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE**

**SALDO (CONTABILE)** saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione.

**TASSO NOMINALE ANNUO** al lordo della ritenuta fiscale, il tasso di interesse corrisposto sulle somme depositate

**SPESE DI CAPITALIZZAZIONE** sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze.

**CAPITALIZZAZIONE** il periodo di tempo considerato per il computo degli interessi su una determinata somma, decorso il quale gli interessi maturati fruttano a loro volta interessi.

**VALUTA APPLICATA AL SERVIZIO** indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili (lavorativi per le banche) per il calcolo degli interessi.

**VALUTA SUI PRELEVAMENTI** indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi.